

Salute in azienda. Per la mancata osservanza di compiti specifici scattano le sanzioni penali

La sicurezza «attiva» tutti

Lavoratore con doppia veste: è tutelato ma ha anche un ruolo

PAGINA A CURA DI
Aldo Monea

Soggetto attivo per la sicurezza sul lavoro, oltre che destinatario della tutela. Questa, secondo la normativa, la doppia "funzione" del lavoratore in materia di tutela della salute lavorativa. Una lettura in chiave sistematica delle disposizioni del Dlgs 81/2008 chiarisce, infatti, che il lavoratore (o lavoratrice) ha, ai fini della sicurezza sul lavoro, una doppia "natura": da un lato, soggetto da proteggere, dall'altro ruolo attivo per la sicurezza propria e altrui.

Il fatto che egli sia "il tutelato" si desume sia dalla ratio complessiva del testo sia da specifiche disposizioni che obbligano il datore di lavoro e la sua struttura per la sicurezza a preservare la salute del lavoratore, valutando i rischi, predisponendo un adeguato sistema aziendale di sicurezza, somministrando formazione e informazione, esercitando, mediante preposti, supervisione della sua condotta lavorativa e realizzando, attraverso un medico ad hoc, sorveglianza sanitaria.

L'azione datoriale in questa direzione è divenuta, dopo il Dlgs 81/2008, ancor più complessa per effetto della nozione giuridica di salute come benessere "a tre dimensioni". Questa definizione, difatti, comporta, per il datore e la sua organizzazione, una tutela necessariamente plurima, dovendo egli proteggere non solo i profili fisici del lavoratore, ma anche quelli mentali e sociali.

Il datore, nel far ciò, deve, però, tenere presente la diversità di persone che la "neutra" nozione giuridica di lavoratore (articolo 2, comma 1, lettera a), in qualche modo, aggrega e, in un certo senso, nasconde, riportando la sua azione di tutela non solo al dipendente maturo ed esperto, ma, ad esempio, anche alla donna in gravidanza e, secondo norme specifiche tra le quali l'articolo 28 comma 1 sulla valutazione dei rischi, a tante altre categorie di persone, tra le quali il giovane,

la persona inesperta, il "precario/a" e chi viene da altri Paesi.

Il Dlgs 81/2008, anche dopo le modifiche introdotte dal decreto 106/2009, prospetta, dal punto di vista giuridico, anche altro: il lavoratore ha, altresì, un ruolo "attivo" da esercitare in materia di sicurezza sul lavoro. Questa parte si ricava, in modo univoco, da numerose disposizioni e in via generale, come si dirà meglio nell'articolo a fianco, dall'articolo 20 del vigente testo legislativo che elenca i suoi specifici compiti.

Riguardo al contributo attivo da svolgere, lo stesso decreto sulla sicurezza, peraltro, prefigura, per il caso in cui il lavoratore violi questi doveri, profili di responsabilità giuridica di natura penale con sanzioni (articolo 59, comma 1, lettera a) che vanno dall'ammenda di 200/600 euro all'arresto fino a un mese.

Proprio in conseguenza del ruolo ambivalente, il lavoratore si trova a occupare una posizione di "primo piano" nell'ambito dell'organizzazione aziendale per la sicurezza, dovendo ricevere adeguata tutela attraverso il sistema aziendale di sicurezza predisposto dal datore e, al contempo, rappresentando, come "attore" di tutela della salute propria e altrui, una componente fondamentale del funzionamento di quello stesso sistema.

Risulta, perciò, evidente che una politica aziendale per la sicurezza, per essere efficace, dovrà, ineludibilmente, considerare il singolo lavoratore come interlocutore primario dell'azione organizzativa, tecnica, gestionale, operativa e di comunicazione datoriale (tra cui, in primis, la formazione e l'informazione), pianificando, in ogni fase del processo di tutela, dalla valutazione dei rischi sino all'applicazione delle misure di sicurezza, il suo coinvolgimento. Solo in tal modo si potrà davvero realizzare compiutamente il ruolo ambivalente previsto dal Dlgs 81/2008.

I compiti generali e le sanzioni

Non sanzionata

Violazione senza conseguenze
È privo di sanzioni il mancato contributo, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, agli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro




IMMAGINE ECONOMICA

Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro

Per violazione dell'obbligo di: esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro (per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto)

Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro

In caso di violazione degli obblighi di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva individuale;
- utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione a loro disposizione;
- adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- segnalare immediatamente a datore di

- lavoro, dirigente o preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e di qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

(1) articolo 59, comma 1, lettera a)

Rilevanza giuridica. A livello fisico, mentale e sociale

Protezione su tre profili del benessere

Ai fini della tutela della salute sul lavoro il lavoratore è il soggetto da preservare. In quanto tale egli rappresenta lo scopo dell'impalcatura giuridica prevista nel Dlgs n. 81/2008, e, più concretamente,

IL DLGS 81/2008

Ogni datore che voglia rispettare la nuova norma deve contrastare una serie di componenti, a cominciare dallo stress

te, il target dell'azione organizzativa del datore di lavoro, l'oggetto dell'azione gestionale degli eventuali dirigenti per la sicurezza, il focus della sorveglianza del preposto, il paziente del medico competente

e il riferimento dell'analisi tecnica del servizio di prevenzione e protezione.

Questi "profili", tuttavia, non costituiscono novità del Dlgs n. 81/2008, essendo espliciti già nel n. 626/1994. Il cambiamento presente nel più recente testo consiste, piuttosto, nel fatto che il lavoratore, da aprile 2008, deve essere destinatario, da parte di tutta l'organizzazione per la sicurezza, di una protezione più articolata e di grado elevatissimo, in virtù dell'innovativa idea di salute (come stato di completo benessere in senso fisico, mentale e sociale) delineata in quel testo.

È protezione plurima perché la persona che lavora, ora, deve essere protetta a 360 gradi: il lavoratore (uomo o donna) è persona che non solo ha

un corpo che, nelle situazioni di lavoro, può infortunarsi o ammalarsi, ma è essere umano che ha, altresì, una dimensione sociale, anch'essa, da tutelare. Proprio l'esplicitazione della rilevanza giuridica del positivo "equilibrio" relazionale, è, relativamente al lavoratore, il lato giuridico più originale del decreto vigente.

La formula di salute introdotta con il testo n. 81, d'altra parte, allarga l'ambito di protezione e arricchisce «il dover essere» della struttura organizzativa per la sicurezza. Ogni datore di lavoro, che voglia essere rispettoso del cambiamento normativo impostogli da quel testo, deve agire, non solo contrastando ciò che di fisico, di biologico e di chimico possa minacciare la salute del lavoratore, ma anche av-

versando i profili di natura psico-sociale, a cominciare dallo stress-lavoro correlato, che possano compromettere la salute del lavoratore.

Non finisce qui, però, il cambiamento normativo presente nel Dlgs n. 81/2008. Il datore e il suo sistema per la sicurezza devono proteggere il lavoratore non solo su ambiti nuovi, ma anche a un livello più elevato, non più privilegiando il *minimum* (ad esempio, per ciò che concerne il corpo, la sola integrità fisica o mentale), ma mirando al "benessere" individuale sul lavoro.

Il perseguimento dello star bene sul lavoro non è più oggetto di un'autonomia e libera scelta strategica sulle risorse umane, propria di aziende lungimiranti e moderne, ma diviene un "dover essere" che deri-

va da norme giuridiche e che riguarda tutti i datori. Si tratta, peraltro, di un obiettivo di legge ambizioso, che molte prassi aziendali denotano di non perseguire e che la maggior parte degli "addetti ai lavori" tra cui, moltissimi giuristi, non hanno, almeno per ora, percepito appieno.

In conclusione, il lavoratore è, in una prima accezione giuridica, "il soggetto" da tutelare e il datore e la sua struttura organizzativa aziendale (quest'ultima da intendere, virtuosamente, anche oltre gli angusti ambiti di quella normativamente prevista ai fini della sicurezza sul lavoro) devono cogliere, compiutamente, la "sfida", posta dal Dlgs n. 81, di proteggere la salute del lavoratore, nel significato di benessere lavorativo fisico, mentale e sociale che, inequivocabilmente, ha assunto dopo il Dlgs n. 81/2008.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mobbing al collega rientra tra i pericoli da segnalare

In materia di sicurezza sul lavoro il lavoratore (inteso sempre senza distinzione di genere) non è solo il soggetto da proteggere, ma ha anche un ruolo da svolgere. La "missione" è chiarita dall'articolo 20 comma 1, che gli impone di «prenderci cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro», e si dispiega in due precise direzioni: verso lo stesso lavoratore e verso coloro che gli stanno attorno.

Per quanto riguarda il primo profilo, il lavoratore è chiamato, ovviamente nel quadro del sistema di sicurezza predisposto dal datore, a essere diligente verso se stesso, prestando responsabile attenzione nello svolgimento dell'attività lavorativa. Nella sua natura di lavoratore-collega, egli deve, invece, prendersi cura dei colleghi e, più in generale, di tutti coloro che, anche occasionalmente, gli stanno "a fianco" sul luogo di lavoro e che potrebbero subire, dal suo attivo o omissivo comportamento lavorativo, effetti negativi sulla loro salute sul lavoro.

Questa generica missione si concretizza, in parte, nel ruolo specificato, soprattutto, dall'articolo 20 comma 2 del Dlgs n. 81/2008. Questa disposizione elenca, infatti, una serie di obblighi giuridici del lavoratore, che, pur non essendo esaustivi del totale "carico giuridico" del lavoratore, sintetizzano, tuttavia, una parte significativa di esso. Il primo basilare contenuto di ruolo è rappresentato dal dover collaborare nell'organizzazione per la sicurezza predisposta dal datore, contribuendo, insieme a lui, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute sul lavoro.

Esempi di ulteriori compiti, la cui violazione è peraltro sanzionata penalmente, sono quelli consistenti nell'utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione, nel segnalare, al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, deficienze dei mezzi a disposizione e condizioni di pericolo e, ancora, nel partecipare ai programmi di formazione e di addestramento relativi alla sicurezza organizzati in azienda.

Il Dlgs n. 106/2009 (articolo 18 comma 3-bis) ha valorizzato ancor di più il ruolo specifico del lavoratore, inserendo, di fatto, quest'ultimo, nella schiera dei soggetti garanti della sicurezza e chiarendo che, ove l'inadempimento sia a lui addebitabile in modo esclusivo e non sussista una carenza di vigilanza del datore, della violazione risponderà penalmente solo il primo.

In merito al ruolo del lavoratore è, infine, da osservare che l'avvenuta esplicazione, nel Dlgs n. 81, del "bene" da proteggere con la sicurezza sul lavoro, in termini di stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, determina un arricchimento dei predetti contenuti di ruolo del lavoratore, con conseguenze ancora non appieno metabolizzate negli ambienti di lavoro. Per fare un esempio, è da ritenere che l'esistenza di una situazione di mobbing percepita da un lavoratore-collega determini per lui la necessità di comunicare la cosa al datore o ad altri responsabili della sicurezza, così adempiendo al più generale obbligo, di cui alla lettera e) del predetto articolo 2, comma 2, di segnalare pericoli di cui un lavoratore venga a conoscenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN LIBRERIA

TRIBUTI



Le novità Iva nella tassazione dei fabbricati

Renata Portale, Giuseppe Romano, Giovanni Spalletta
Immobili e Iva
Ed. Il Sole 24 Ore, 2010, pagg. 137
Prezzo: € 24

Un quadro completo della normativa Iva in materia di immobili, con riferimento anche al passato per quanto concerne alcune questioni che interessano le imprese, gli operatori del settore e anche i privati cittadini alle prese con i quotidiani problemi della casa. Dopo averle schematizzate, il volume esamina tutte le novità in modo approfondito, con l'aiuto di esempi e tabelle di sintesi. Un intero capitolo è dedicato alla risoluzione di casi pratici.

DIRITTO

Antonio Bianchi
Guida alle società di persone
Ed. Il Sole 24 Ore
2009, pagg. 194
Prezzo: € 33

Dalle società semplici alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società familiari a quelle tra professionisti, vengono analizzate struttura, organi, attività, regime patrimoniale con rinvii alle norme di settore e alle sentenze di rilievo in materia, attraverso l'ausilio di appositi box e tabelle che esemplificano la trattazione giuridica.

EDILIZIA

Marzia Marandola
La costruzione in precompresso
Ed. Il Sole 24 Ore
2009, pagg. 176
Prezzo: € 39

Attraverso l'analisi dell'architettura e dell'ingegneria, si delinea la storia dello sviluppo del cemento armato precompresso in Italia nel segno di una tradizione costruttiva che coniuga sperimentazione tecnica e volontà di bellezza. Il volume è un utile repertorio per i tecnici che sempre più frequentemente si trovano a modificare opere di cui è difficile conoscere struttura, storia e monitoraggio.